



COMUNE DI DONORI
Provincia del Sud Sardegna

Telefono 070981020 – 981141 - Fax 070 981542

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione e l'individuazione dei beneficiari per l'ammissione alla misura regionale denominata **REIS (Reddito di inclusione sociale)** di cui alla **L.R. n.18 del 2 agosto 2016 D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021**.

IL RESPONSABILE DELL'AREA RENDE NOTO

che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso Pubblico potranno presentare domanda per la Misura regionale denominata **REIS (Reddito di inclusione sociale)** di cui alla L.R.n.18 del 2 agosto 2016 D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021 secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) di cui alla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016, nel rispetto delle Linee Guida per il triennio 2021-2023 approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 34/25 del 11/08/2021 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale".

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI E REQUISITI DI ACCESSO

La norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati nell'art.6;

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.ii. Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione; per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

Inoltre il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) non superiore a euro 12.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;

il nucleo familiare con un ISEE ordinario compreso tra € 9.360 e € 12.000 oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza famiglia	Soglia povertà annuale
1 componente	€ 7.883,64
2 componenti	€ 13.139,40
3 componenti	€ 17.475,36
4 componenti	€ 21.417,24
5 componenti	€ 24.964,80
6 componenti	€ 28.381,08
7 componenti	€ 31.534,56

Il valore ISR non verrà preso in considerazione in caso di **ISEE corrente**.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

ART.3 - INCOMPATIBILITA' tra Reddito di cittadinanza (RDC), Reddito di Emergenza e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (RDC) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (RDC) e quello regionale (REIS): il RDC e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il RDC non può accedere al REIS;

l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RDC, non abbia presentato domanda;
- b) l'istante è stato ammesso al RDC.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

ART.3.1 - DEROGA ALL'INCOMPATIBILITÀ TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) E REIS

Possono accedere, in deroga ai requisiti di accesso, i nuclei familiari che beneficiano del RDC, con importi fino ai 100 euro mensili, beneficiando di un'integrazione fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati all'art.4.

Per i nuclei familiari **percettori del RDC con minori**, la soglia per accedere REIS è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore, ma non potrà essere superiore a euro 455,00, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

A titolo esemplificativo:

Numero componenti	Importo ISEE	Importo RDC	Importo REIS
1 adulto	€ 3.000,00	70,00	€ 275,00-€70,00= €205,00
3 adulti	€ 3.000,00	101,00	€ 0,00
3 (2 adulti e 1 minore)	€ 3.000,00	101,00	€ 425,00-€ 101,00= €324,00

Si precisa che i nuclei beneficiari di RDC che possiedono i requisiti sopraindicati per l'accesso al REIS, in deroga all'incompatibilità con il RDC di cui all'art.1.1. della L.R. n.18 del 2 agosto 2016 D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021, sono tenuti a destinare il sussidio **a spese sociali o assistenziali soggette a rendicontazione** (elenco delle spese ammissibili definite all'interno della Tabella 1 D.M.16 dicembre 2014 n. 206).

ART.4 - PRIORITA' DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI DEL REIS

Per l'erogazione del REIS è stata introdotta una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, inoltre una scala di **sub-priorità** legata a particolari caratteristiche del nucleo familiare.

Gli importi annuali del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo secondo quanto indicate nelle tabelle sotto riportate.

Qualora il nucleo familiare presenti l'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili per ulteriori 6 previa riapertura termini di presentazione delle istanze e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Priorità 1

Isee Euro 0 – 3.000

Numero componenti	Importo annuale	Importo mensile
1	Euro 1.650	Euro 275

2	Euro 2.100	Euro 350
3	Euro 2.550	Euro 425
4 e superiori a 4	Euro 2.730	Euro 455

Priorità 2

Isee Euro 3.001 – 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 1.350	Euro 225
2	Euro 1.800	Euro 300
3	Euro 2.250	Euro 375
4 e superiori a 4	Euro 2.430	Euro 405

Priorità 3

Isee Euro 6.001 – 9.360

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 840	Euro 140
2	Euro 1.290	Euro 215
3	Euro 1.740	Euro 290
4 e superiori a 4	Euro 1.920	Euro 320

Priorità 4

Isee Euro 6.001 – 9.360

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 540	Euro 90,00
2	Euro 990	Euro 165
3	Euro 1.440	Euro 240
4 e superiori a 4	Euro 1.620	Euro 270

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

ART. 5 - PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

Il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento in un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico, ad eccezione dei casi previsti all'art. 6 ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie.

Pertanto, il progetto dovrà essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico. La durata dei Progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario

ART. 6 - LE LIMITATE ED ECCEZIONALI CASISTICHE DI PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE D'INCLUSIONE.

I beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva sono i seguenti:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 20/1997;

Si precisa che nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva;

Inoltre, in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della L.R. n.18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il Reis.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo del tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo; **non sono erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche**, tuttavia, il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo può essere beneficiario dello strumento del reddito di inclusione, gestito da un familiare o da un responsabile che lo affianchi nel percorso. L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio.

L'Ente metterà in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore del nucleo familiare. Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti delle condizioni dei beneficiari.

ART. 8 - PREMIALITÀ IN FUNZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI CONSEGUITI DAI FIGLI

Alle famiglie, con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), sarà erogato in aggiunta al sussidio REIS 2021, un premio monetario di € 150,00 per ogni minore che abbia conseguito la seguente valutazione, al termine dell'anno scolastico 2021-2022:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola secondaria di I grado	Media dell'otto
Scuola secondaria di II grado	Media dell'otto
Scuola primaria	Ottimo

ART. 9 - DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari sono tenuti a partecipare a percorsi di politiche attive del lavoro, e non possono rifiutare più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura Regionale, diventi beneficiario del RDC, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e RDC) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti secondo le modalità che verranno comunicate dall'ufficio del servizio sociale.

ART. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA E SCADENZA TERMINI.

L'istanza dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il sito istituzionale del Comune di Donori <https://www.comune.donori.ca.it/> ed inviata all'ufficio protocollo all'indirizzo email: protocollo@comune.donori.ca.it **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 27/05/2022.**

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

- attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
- copia documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap (da cui si evince la percentuale di invalidità) relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica;
- copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo e/o del motoveicolo posseduto.

La domanda debitamente compilata e firmata dal richiedente dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà cura del servizio sociale individuare quale dei componenti ammettere.

ART. 11- ESITO DEL PROCEDIMENTO

A conclusione del procedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune di Donori dell'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi distinti per categoria con indicazione del numero di protocollo generale assegnato all'istanza.

Sarà cura dell'interessato richiedere e conservare il numero di protocollo generale assegnato all'istanza, numero utile ai fini della conoscibilità dell'esito del procedimento.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

ART.12 - ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. L'Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo. Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento europeo n.679 del 2016.

ART.13- TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune di Donori, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (PA

DIGITALE S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

ART.14- PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

ART.15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la dott.ssa Marcella Matta.

ART.16 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare il Servizio Sociale al numero 070/981020 interno 5 o all'indirizzo email: servizisociali@comune.donori.ca.it

ART.-17 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Maurizio Meloni